

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2019

92/2019/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 260/2018/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1056^a riunione del 12 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 272/2017/E/EEL (di seguito: 272/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 260/2018/E/EEL(di seguito: 260/2018/E/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), la deliberazione 260/2018/E/EEL che ha confermato il provvedimento prescrittivo di cui alla deliberazione 272/2017/E/EEL, rivedendo al contempo il contenuto dell’Allegato B a quest’ultima, per tener conto degli elementi fattuali comunicati dalla Società in data 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19397 dell’1 giugno 2017) ai sensi del punto 7 del provvedimento da ultimo citato;
- inoltre, con la medesima deliberazione 260/2018/E/EEL, l’Autorità – alla luce del quadro degli elementi sino ad allora acquisito – ha altresì chiarito che, qualora un tale quadro fosse stato successivamente integrato dalla Società con nuovi elementi, idonei a integrarne i presupposti, l’Autorità avrebbe valutato l’opportunità di intervenire nuovamente sul provvedimento prescrittivo;
- in data 23 gennaio 2019 sono stati acquisiti dati puntuali (prot. Autorità 1685) che confermano e integrano quanto evidenziato dalla Società nelle memorie del 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19397 del 1 giugno 2017) e del 11 gennaio 2019 (prot. Autorità 1373 del 18 gennaio 2019).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha fornito una descrizione puntuale della strategia di programmazione congiunta di tutte le unità incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine;
- tale strategia sarebbe stata finalizzata a conseguire vantaggi economici associati al differenziale di prezzo tra le zone comprese all’interno della Macrozona Sud;

- l'implementazione di detta strategia macrozonale avrebbe comportato perdite economiche sistematiche, nel periodo oggetto di prescrizione, per le unità di produzione (non rilevanti programmabili e non rilevanti non programmabili);
- inoltre, la Società avrebbe inserito nella suddetta strategia anche la programmazione di una unità di produzione rientrante nella tipologia delle unità rilevanti programmabili non abilitate e, come tale, esclusa *ab origine* dal perimetro dei procedimenti 342/2016/E/EEL, conseguendo ulteriori perdite economiche;
- la Società ha anche fornito dati puntuali per evidenziare le difficoltà incontrate nella programmazione delle unità di consumo per la presenza, nel proprio portafoglio commerciale, di punti di dispacciamento caratterizzati da profili di prelievo altamente discontinui;
- infine, nella ulteriore documentazione inviata, la Società ha criticato la scelta dell'Autorità di non considerare la soglia di sbilanciamento standard, riferita al livello medio di programmazione degli utenti del dispacciamento, per gli sbilanciamenti frutto di una strategia specifica quale quella adottata dalla medesima nella macrozona Sud: tale scelta sarebbe discriminatoria a favore degli utenti del dispacciamento che non hanno arbitrato tra zone della stessa macrozona e che hanno potuto beneficiare di una soglia di tolleranza del 30% per gli sbilanciamenti delle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 260/2018/E/EEL, l'Autorità ha previsto l'applicazione di una metodologia di calcolo della prescrizione che tiene conto della posizione complessiva della Società sulla macrozona Sud, limitatamente alle unità di consumo incluse nel portafoglio commerciale della medesima;
- con la suddetta deliberazione, alle unità di produzione è stata applicata, invece, la metodologia di calcolo semplificata, basata sulla valorizzazione a prezzo zonale orario degli sbilanciamenti effettivi eccedentari la specifica soglia di tolleranza applicabile a ciascuna tipologia di unità non abilitata in ciascun mese e in ciascuna zona.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli ulteriori elementi informativi forniti dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 260/2018/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, integrano però il quadro fattuale sotteso alla citata deliberazione e rilevano al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno modificare, ai fini della quantificazione degli importi sottesi alla misura prescrittiva, la metodologia di calcolo alternativa finalizzata a valutare la posizione complessiva della Società all'interno della macrozona Sud, considerando congiuntamente gli sbilanciamenti di tutte le unità - ivi inclusa l'unità di produzione programmabile rilevante indicata dalla Società - al fine di dare luogo ad una prescrizione non superiore agli effettivi vantaggi conseguiti in presenza di strategie sul differenziale di prezzo, quali quelle descritte nella documentazione inviata dalla Società;
- sia opportuno, nell'ambito della metodologia alternativa di cui al punto precedente, non applicare la soglia di sbilanciamento standard, riferita al livello medio di programmazione degli utenti del dispacciamento; tale soglia è rilevante per considerare sbilanciamenti strutturali derivanti dalla programmazione dei prelievi e delle immissioni a livello zonale, ma non risulta applicabile a sbilanciamenti frutto di una strategia specifica quale quella adottata nella macrozona Sud;
- sia opportuno, nel calcolo della prescrizione, non riconoscere il beneficio associato agli errori di programmazione legati agli elementi specifici adottati dalla Società con riferimento al proprio portafoglio lato consumo, in considerazione dell'applicazione congiunta della metodologia alternativa agli sbilanciamenti delle unità di consumo e delle unità di produzione;
- sia opportuno considerare i suddetti elementi specifici solo ai fini della valutazione della diligenza nell'attività di programmazione, applicando la metodologia statistica già utilizzata per altri utenti del dispacciamento al fine di personalizzare la soglia di riferimento di cui all'Allegato B alla deliberazione 260/2018/E/EEL;
- sia, pertanto, opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 260/2018/E/EEL, modificando il contenuto dell'Allegato B con riferimento ai criteri di calcolo degli importi sottesi al provvedimento prescrittivo, come motivato *supra*;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 260/2018/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 260/2018/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, al fine di tenere conto delle modifiche all'applicazione della metodologia di calcolo alternativa;

2. di prevedere che Terna proceda alla revisione della determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 260/2018/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2019 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2019);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

12 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini